

CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI

DI ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO ED ANTINCENDIO DEL PIANO TERZO DELLA STRUTTURA "Butini-Bourke" IN VIA DEI PISPINI, 160 - PROPRIETA' A.S.P. Città di Siena CIG 7446293B5D CUP E66D17000190005

Siena,

Tra

la **Azienda Pubblica di servizi alla Persona – ASP Città di Siena** con sede legale in Siena, Via Campansi 18, c.a.p. 53100, C.F. e P.I. 01170590523 , in persona del Direttore Dott.ssa Biancamaria Rossi, in seguito anche "Azienda" o "Committente"

da una parte

e

... , in seguito anche "*Impresa*"

dall'altra

premesse

- che in data _____ è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda il Piano degli Investimenti, in cui risulta prevista l'opera oggetto del presente contratto e le relative modalità di finanziamento;
- che in data ____ il Direttore Lavori ha rilasciato attestazione di fattibilità dell'intervento e cantierabilità;
- che con provvedimento del _____ il responsabile unico del procedimento, in seguito al parere reso in data ____ dall'Ing. Guido Bellini quale soggetto incaricato del Supporto Tecnico al RUP) del _____ è stato validato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto;

- che in data _____ è stata acquisita la polizza assicurativa del progettista rilasciata da _____ n. _____ ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.lgs 50 del 2016;
- che con determinazione a contrarre del _____ è stato stabilito di affidare i lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 36, comma 9, del D.lgs 50 del 2016;
- che in seguito all'espletamento della procedura aperta l'Impresa è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto all'Impresa;
- che con determinazione del ____ (n. ____) è stata dichiarata l'aggiudicazione dell'appalto in favore dell'Impresa;
- che in data ____ , ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.lgs 50 del 2016 è stata comunicata tramite PEC l'intervenuta aggiudicazione a tutti i concorrenti, anche ai fini del decorso del termine dilatorio di trentacinque giorni per la stipula del contratto;
- che in data ____ è stato acquisito il DURC dal quale si evince la regolarità contributiva dell'Impresa;
- che per la verifica dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.lgs 50 del 2016, sono stati acquisiti i seguenti atti: _____;
- che per la verifica dei requisiti di ordine speciale è stato verificato attraverso il casellario delle imprese dell'ANAC il possesso dell'attestazione SOA per la categoria e classifica richieste dagli atti di gara (*oppure*) è stata acquisita dall'Impresa la documentazione a comprova della qualificazione richiesta dall'art. 90 del D.P.R. 207 del 2010;
- che l'Impresa, ed in particolare la ____ (P.I. ____) ha comprovato l'iscrizione alla CCIAA, ai sensi del D.M. 37 del 2008, art. 1, comma 2, lett. ____ per l'esecuzione dei lavori impiantistici ai sensi del D.M. 37 del 2010;

- che ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50 del 2016 alla data odierna sono decorsi trentacinque giorni dal ricevimento dell'ultima delle comunicazioni dell'aggiudicazione;
- che con verbale del ____ il Responsabile del Procedimento ed il legale rappresentante dell'Impresa hanno concordemente dato atto del permanere delle condizioni di "cantierabilità" che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Tutto quanto sopra premesso,

si conviene quanto segue

Art. 1. Oggetto dell'appalto.

La Committente affida all'Impresa, che accetta e si obbliga di effettuare, l'appalto di lavori in oggetto, in conformità con quanto previsto dal progetto esecutivo, facente parte – ancorché non materialmente allegato – del presente contratto.

L'Impresa si obbliga di eseguire tutte le opere, fornire la mano d'opera, noleggi, materiali ed impianti, provvedere a tutte le finiture, prestare tutti i servizi necessari all'esecuzione dell'opera nell'insieme ed in ogni sua parte, il tutto a perfetta regola d'arte per consegnare l'opera, suscettibile di essere positivamente collaudata, nel termine in seguito precisato.

Il presente appalto è regolato dalle norme sui contratti pubblici vigenti e da quelle che entreranno in vigore, nonché per quanto da esse non previsto dal codice civile. In particolare e senza pretesa di esaustività trovano applicazione nel seguente appalto il D.lgs 50 del 2016, il D.M. 49 del 2018, il D.lgs 9 aprile 2008 n. 81 e le linee guida ANAC ed i provvedimenti attuativi del codice emanati ai sensi della normativa vigente.

Art. 2. Condizioni di esecuzione

L'Impresa dichiara di essere a perfetta conoscenza delle condizioni dell'immobile oggetto dell'intervento edilizio, specificatamente delle caratteristiche geologiche del luogo e dei manufatti presenti della logistica di cantiere e di tutti gli elementi che possono interferire con lo svolgimento dei lavori e che sono stati tenuti in considerazione nella formulazione dell'offerta. Dichiara di aver esaminato dettagliatamente gli elaborati progettuali ritenendoli pienamente esaurienti delle condizioni tecniche di appalto e di non sollevare pertanto eccezione alcuna.

Le parti si danno atto che le quantità indicate nel computo metrico, che non costituisce atto contrattuale, sono meramente indicative.

L'Impresa è tenuta a:

- a) l'osservanza dei contratti collettivi di lavoro e l'assistenza medica degli operai;
- b) la titolarità e gli oneri delle domande per le autorizzazioni dagli enti di controllo e tutela sole escluse: le autorizzazioni edilizie e della Soprintendenza;
- c) la titolarità e gli oneri per la richiesta e l'ottenimento delle autorizzazioni di terzi per l'impianto delle opere provvisorie, per l'installazione delle apparecchiature di sollevamento, per il loro esercizio, per l'ottenimento delle autorizzazioni per l'uso del suolo pubblico e di ogni quant'altro occorra per lo sviluppo regolare dei lavori;
- d) l'impianto, la manutenzione, la recinzione, l'eventuale illuminazione, nonché la custodia del cantiere, con relativa responsabilità per furto per cose inerenti i lavori;
- e) l'accesso al cantiere;

- f) la fornitura di acqua, il ricevimento in cantiere, lo scarico, il trasporto nei luoghi di deposito situati nell'interno del cantiere ed a piè d'opera, nonché la buona conservazione e la perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere comunque connessi alla realizzazione dell'immobile, restando il committente manlevato per i danni che potessero derivargli da qualsivoglia causa, compresa quella di forza maggiore; le suddette prestazioni sono riferite esclusivamente alle opere previste nei lavori in appalto;
- g) l'esecuzione, a proprie spese, in cantiere e presso gli istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi, nella quantità necessaria alla verifica, che verranno in ogni tempo ordinati dal collaudatore e dal Direttore dei Lavori, sui materiali impiegati e da impiegare nella costruzione;
- h) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati: nel deprecato caso di infortuni, ogni più ampia responsabilità ricadrà conseguentemente sull'Impresa, restandone sollevato la Committente;
- i) l'apposizione, all'atto della formazione del cantiere, di una tabella con l'indicazione degli estremi della concessione ad edificare, dei nominativi del Committente, del Progettista, del Direttore dei Lavori, della Ditta Appaltatrice, del Direttore di Cantiere e quant'altro prescritto dalla vigente normativa in materia;
- l) ogni onere ed adempimento risultante dalle specifiche delle singole voci di lavorazione come da allegato computo metrico;
- m) ogni riparazione a cose non oggetto dei lavori;

n) a garantire la manutenzione successiva alla conclusione dei lavori nei termini indicati nel capitolato speciale.

Art. 3. Attestazione dell'impresa.

L'Impresa attesta di avere attentamente esaminato il progetto dell'intervento in tutti i suoi elaborati, assumendo a proprio esclusivo rischio ogni eventuale inesattezza della propria valutazione.

L'impresa riconosce infine che ogni qualvolta risultasse contraddizione o discordanza tra le prescrizioni dei vari documenti formanti parte integrante del contratto di appalto, si intenderà valida la prescrizione più favorevole alla Committente.

Art. 4. Corrispettivo dell'appalto.

L'appalto viene affidato con la formula "a corpo" per la somma al netto del ribasso d'asta pari a € _____ oltre IVA. Le opere saranno remunerate a corpo, in base alle quantità effettivamente realizzate secondo le contabilità redatte dalla direzione dei lavori.

Il corrispettivo d'appalto sarà versato per stati di avanzamento al raggiungimento dell'importo netto di € 80.000 oltre IVA, escluso il residuo 10% dell'importo contrattuale che sarà versato una volta decorsi due anni dalla data di rilascio del certificato di regolare esecuzione, oppure subito dopo questo laddove l'Impresa presenti polizza fideiussoria a garanzia della rata a saldo.

L'importo rimarrà fisso ed invariabile, per tutto il periodo previsto dell'appalto, qualunque siano le quantità necessarie per la realizzazione delle opere, fatta salva la sola revisione prezzi prevista dal D.lgs 50 del 2016.

L'importo dell'appalto, determinato secondo le modalità di cui sopra, è da intendersi comprensivo di ogni e qualsiasi onere a carico dell'Impresa.

L'Impresa ha diritto all'anticipazione nei termini e con le modalità previste dall'art. 35, comma 18, del D.lgs 50 del 2016.

Art. 5. Cauzione a garanzia.

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Impresa col presente atto, l'Impresa consegna alla Committente fideiussione definitiva, rilasciata da n. ... di importo pari a €, conforme al D.M. 123 del 2004 ed alle successive integrazioni introdotte dall'art. 103 del D.lgs 50 del 2016

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, l'Impresa è obbligata a ricostituirla, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno.

Art. 6. Variazioni al progetto.

Nessuna variazione o addizione al progetto potrà essere introdotta dall'Impresa se non sia stata disposta per iscritto dalla Direzione Lavori e preventivamente approvata dalla Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati dall'art. 106 del D.lgs 50 del 2016. Gli eventuali ordini di servizio qualora comportino una spesa eccedente i limiti della somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, non dovranno essere eseguiti dall'Impresa e non daranno comunque diritto a crediti verso la Committente se non in seguito all'approvazione da parte del Responsabile del Procedimento e, laddove la maggiore spesa ecceda la competenza di quest'ultimo ai sensi dell'art. 132, comma 3, ultimo periodo, in seguito alla superiore approvazione della Direzione della Committente. Le varianti apportate dall'Impresa in violazione di quanto sopra non daranno diritto di

chiedere ed ottenere compensi non previsti dal presente contratto o comunque aggiuntivi, ai quali espressamente e per quanto occorrer possa fin d'ora l'Impresa rinuncia.

L'attuazione delle varianti o modifiche, in osservanza delle norme di legge e del precedente comma, non darà diritto all'Impresa di chiedere ed ottenere compensi non previsti dal presente contratto o comunque aggiuntivi, ma darà diritto al solo pagamento delle opere eseguite in variante, che verranno contabilizzate e pagate come indicato al successivo art. 7, con esclusione di qualsiasi altra pretesa e/o compenso a qualsiasi titolo, cui l'Impresa fin d'ora rinuncia.

Qualora le variazioni diano luogo anche a lavori in diminuzione rispetto a quelli previsti in progetto, dal corrispettivo spettante all'Impresa per le opere eseguite in variante sarà detratto il corrispettivo dei lavori non eseguiti.

L'Impresa non avrà comunque diritto - in relazione alle opere che non dovrà realizzare - a qualsivoglia indennità e/o compenso per utile di impresa o spese generali o per altro titolo, cui comunque fin d'ora rinuncia.

Art. 7. Contabilizzazione delle varianti.

I prezzi unitari, in base ai quali saranno valutate e pagate le eventuali varianti approvate dalla Committente - ferme le detrazioni e/o compensazioni per i lavori in diminuzione - sono quelli contrattuali al netto del ribasso.

In mancanza delle suddette voci si farà riferimento:

- al prezzario delle opere pubbliche della Regione Toscana;
- al bollettino dell'Ordine degli Ingegneri della Toscana;
- all'elenco prezzi DEI "Tipografia del Genio Civile".

Qualora non sia possibile desumere i prezzi da detti documenti si procederà ad eseguire analisi diretta di nuovi prezzi.

In ogni caso in cui l'Impresa non accetti i nuovi prezzi come sopra determinati, la Committente potrà imporre la variante, l'Impresa avrà comunque l'obbligo di eseguire le opere ed il Direttore dei Lavori di iscrivere in contabilità i prezzi medesimi.

Qualora in seguito alla variante si verificano le condizioni per il riconoscimento dell'equo compenso all'Impresa, quest'ultimo sarà riconosciuto soltanto e nei limiti in cui l'impresa comprovi documentalmente che la variazione al progetto ha dato luogo a maggiore spesa rispetto a quanto contrattualmente convenuto, intendendosi in caso contrario che alcun equo compenso sia dovuto.

Art. 8. Invariabilità dei prezzi e riserve.

Per tutte le opere appaltate il corrispettivo di appalto ed i prezzi di cui all'art. 7 si intendono - per patto essenziale nell'interesse della Committente - fissi ed invariabili per tutta la durata dei lavori e compensativi di tutte le opere, forniture, servizi e quant'altro necessario per consegnare i lavori finiti e suscettibili di essere collaudati, salve le ipotesi di revisione del prezzo previste dal D.lgs 50 del 2016.

L'alea della remuneratività del contratto è pertanto a totale ed esclusivo carico dell'Impresa, che non potrà in alcun caso formulare domande nei confronti della Committente che si fondino su condizioni di eccessiva onerosità del rapporto, sopravvenute alla conclusione del contratto.

Nei casi in cui venga comprovata da parte dell'impresa una circostanza di illegittima sospensione lavori o di anomalo andamento dei lavori per fatto imputabile alla Committente, l'eventuale risarcimento del danno sarà

determinato in via stragiudiziale o giudiziale, tenendo conto delle seguenti volontà delle parti:

- a) le maggiori spese generali saranno riconosciute nei limiti di cui all'art. 160, comma 2, lett. a), del D.P.R. 207 del 2010;
- b) la lesione dell'utile sarà riconosciuta nei limiti di cui all'art. 160, comma 2, lett. b), del D.P.R. 207 del 2010, escluso in ogni caso il riconoscimento del mancato utile da perdita di *chance*;
- c) le retribuzioni inutilmente corrisposte saranno riconosciute nella misura di cui all'art. 160, comma 2, lett. c) del D.P.R. 207 del 2010, limitatamente al personale tecnico presente ed operante in cantiere, così come attestato periodicamente dal direttore lavori anche su richiesta scritta dell'Impresa, escluso in ogni caso il personale amministrativo e di vigilanza. La mancanza dell'attestazione del Direttore Lavori in assenza di una richiesta scritta dell'impresa, comporterà la decadenza della successiva riserva;
- d) il mancato ammortamento dei macchinari, così come attestato periodicamente dal direttore lavori anche su richiesta scritta dell'Impresa, sarà riconosciuto nella misura del 50 dell'importo determinato ai sensi dell'art. 160, comma 2, lett. d) del D.P.R. 207 del 2010. La mancanza dell'attestazione del Direttore Lavori in assenza di una richiesta scritta dell'impresa, comporterà la decadenza della successiva riserva;
- e) i maggiori costi per le polizze assicurative e fideiussorie non saranno riconosciuti in quanto facenti parte delle spese generali di cui alla precedente lettera a);
- f) l'incremento dei prezzi dei materiali dovrà essere documentato per ogni prodotto comprovando l'effettivo incremento di prezzo nel periodo

interessato. L'incremento del prezzo di una voce potrà essere compensato con la diminuzione di altra voce di prezzo nello stesso periodo;

g) per integrare il contenuto minimo della riserva le pretese dell'Impresa dovranno essere fatte valere, sotto pena di decadenza, con le modalità ed i termini di legge, in modo chiaro e preciso, con esatta quantificazione e motivazione dei maggiori importi richiesti. Il mero richiamo alla corrispondenza extracontabile intercorsa, senza una precisa descrizione dei suoi contenuti sul registro di contabilità, non integrerà il contenuto minimo della riserva e ne comporterà l'inammissibilità;

h) per le richieste di risarcimento danni da "fatti continuativi", ancorché non esattamente quantificabili, le riserve, a pena di inammissibilità, dovranno essere iscritte nell'atto contabile immediatamente successivo alla percezione dell'evento da parte dell'Impresa;

i) quale primo atto idoneo a ricevere le riserve a pena di decadenza si intende anche il libretto delle misure.

Art. 9. Consegna, inizio e programma dei lavori.

Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa è tenuta a presentare il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. La Direzione Lavori formulerà le proprie osservazioni ricevute le quali, l'Impresa, nell'ulteriore termine di 5 (cinque) giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato. In difetto di quanto sopra si applicheranno le penali contrattuali, salvo il risarcimento del danno ulteriore e le sanzioni per inadempimento.

L'Impresa si impegna a conformarsi agli aggiornamenti del programma disposti dal Direttore dei Lavori in relazione all'andamento dell'appalto, fin d'ora dichiarando di rinunciare a compensi aggiuntivi ed a proroghe del termine di ultimazione.

L'Impresa si impegna a prendere in consegna i lavori ed a iniziarli nel giorno indicato dal Direttore Lavori. Della consegna dei lavori verrà redatto verbale in contraddittorio tra l'impresa ed il Direttore dei Lavori.

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Committente, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

L'impresa si obbliga comunque ad eseguire i lavori in conformità del cronoprogramma facente parte del progetto.

Art. 10. Termine di ultimazione dei lavori.

I lavori oggetto di appalto dovranno iniziare e terminare entro i termini stabiliti nel capitolato speciale.

Art. 11. Ritardi e Penali.

La penale per gli eventuali ritardi, imputabili all'Impresa è stabilita nella misura dell'**uno per mille** dell'importo contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza per ogni giorno solare di ritardo sul termine su indicato, con il limite del 10 per cento del corrispettivo di appalto. Se tale limite verrà superato il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo. E' fatto espressamente salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Art. 12. Riserve.

1. Il registro di contabilità è firmato dall'Impresa, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
2. Nel caso in cui l'Impresa, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'Impresa, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'Impresa, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.
5. Nel caso in cui l'Impresa non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Impresa decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata

riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

7. L'Impresa, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Impresa. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Impresa, ritiene gli siano dovute.

10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 13. Responsabile del Procedimento, Direzione dei lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione.

Il responsabile unico del procedimento di appalto è ____

I lavori verranno eseguiti sotto la Direzione Lavori dell'Arch. ____ e l'ufficio di direzione sarà altresì composto dei seguenti Direttori Operativi _____;

Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sarà effettuato da _____.

Art. 14. Direttore di cantiere.

L'Impresa nomina quale "Direttore di cantiere" il _____, il quale dovrà seguire ininterrottamente con la sua costante presenza in cantiere, lo svolgimento dei lavori.

Art. 15. Oneri particolari dell'Impresa.

Ai sensi della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38 l'Impresa è tenuta:

- 1) ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentali in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a produrre o detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi;
- 2) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza;
- 3) ad assicurare che gli interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.

Gli interventi formativi di cui sopra devono prevedere un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali significative variazioni del ciclo produttivo.

L'Impresa è tenuta ad informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 16. Responsabilità dell'Impresa.

L'Impresa assume la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale esonero della Committente, dei suoi rappresentanti e della Direzione Lavori da ogni e qualsiasi responsabilità, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che potesse in qualsiasi momento occorrere alle persone ed alle cose dei suoi dipendenti, della Committente e suoi aventi causa e dei dipendenti della Pubblica Amministrazione che dovessero accedere al cantiere per ragioni del loro ufficio, nonché per qualsiasi danno di qualsiasi entità possa essere arrecato alle persone ed alle proprietà mobiliari ed immobiliari di qualsiasi terzo in genere, nessuno escluso, in connessione od in dipendenza, diretta od indiretta, della esecuzione dei lavori.

L'Impresa consegna polizza assicurativa C.A.R. (Constructor All Risk) di cui all'art. 103, comma 7, del D.lgs 50 del 2016 per i seguenti massimali:

- Sezione A, partita 1) per “opere in costruzione” massimale pari all'importo contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza di cui all'art. 4;
- Sezione A, partita 2) per “opere esistenti” massimale pari all'importo contrattuale comprensivo degli oneri della sicurezza di cui all'art. 4;
- Sezione A, partita 3) per “demolizioni e sgomberi” massimale pari a € 50.000;
- Sezione B, per “responsabilità civile verso terzi” massimale pari a € 500.000.
- copertura del periodo di manutenzione estesa previsto dal capitolato d'appalto.

Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalla polizza assicurativa resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'Impresa è tenuta a farne denuncia al Direttore Lavori, entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

Art. 17. Subappalto.

Nei limiti di quanto dichiarato in sede di gara l'Impresa potrà affidare in subappalto l'esecuzione delle opere oggetto del presente atto in conformità di quanto stabilito dall'art. 105 del D.lgs 50 del 2016. In tal caso è fatto obbligo all'Impresa di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Impresa. La Committente procederà al pagamento diretto nei confronti dei subappaltatori autorizzati qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 105 del D.lgs 50 del 2016.

L'autorizzazione al subappalto sarà concessa in seguito al positivo esito dei requisiti di ordine generale e tecnico professionali del subappaltatore.

Il subappaltatore è tenuto alla redazione del piano operativo della sicurezza ed a consegnarlo al Direttore Lavori ed al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione prima della consegna dei lavori.

Art. 18. Certificato di regolare esecuzione.

La Committente si riserva di sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore Lavori.

Art. 19. Presa in consegna anticipata.

La Committente si riserva di procedere alla presa in consegna anticipata delle opere in seguito all'ultimazione lavori.

Art. 20. Tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai sensi della legge 136 del 2010, relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Impresa dichiara che gli estremi identificativi del conto corrente "dedicato" ai pagamenti dei contratti stipulati con l'Azienda è il seguente:

Banca: _____ IBAN _____

L'impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Siena della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Impresa si impegna, in particolare, ad impiegare e far impiegare un conto corrente dedicato nonché inserire e far inserire il codice CIG (Codice Identificativo Gara) indicato nel presente contratto nella causale di tutti i pagamenti verso gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.

Art. 21 - Spese

Tutte le spese relative alla stipula del presente contratto, ivi compresa l'imposta di bollo, sono ad integrale carico dell'Impresa.

Art. 22. Foro esclusivo.

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le parti sull'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Siena.

LA COMMITTENTE

L'IMPRESA

L'Impresa dichiara di aver attentamente letto e valutato e di approvare specificamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ. le seguenti clausole:

Art. 4. Corrispettivo dell'appalto

Art. 6. Variazioni al progetto

Art. 7. Contabilizzazione delle varianti

Art. 8. Invariabilità dei prezzi e riserve

Art. 9. Consegna, inizio e programma dei lavori

Art. 10. Termine di ultimazione dei lavori

Art. 11. Ritardi e Penali

Art. 14. Oneri particolari dell'Impresa

Art. 15. Responsabilità dell'Impresa

Art. 21. Foro esclusivo.

L'IMPRESA